



E-shopping da siti stranieri

A cura di:

Lorenzo Jona Celesia

Dottore Commercialista



E-commerce da siti stranieri



- Quando si effettua commercio elettronico da siti stranieri il consumatore com'è tutelato?
- Quali normative sono applicabili?

Competenza giurisdizionale

Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, essa è considerata per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.

Luogo per l'azione del consumatore

Art. 16, comma 1, Regolamento CE 44/2001

- L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta o davanti a giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.



Diritto di recesso

- Il consumatore nel caso di commercio elettronico ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, nella modalità e tempistiche indicata dagli artt. 64 ss. del Codice del consumo.
- Entro 10 giorni (ovvero 90 giorni in caso di inadempimento da parte del venditore dei propri obblighi informativi) dalla consegna delle merce, il consumatore – salva la restituzione del bene a proprie spese – dovrà manifestare la propria volontà di recedere dal contratto dandone comunicazione tramite raccomandata a.r.



Quadro normativo di riferimento

- D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 – Commercio elettronico;
- D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – art. 33, Codice del consumo e successive modificazioni;
- Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato;
- Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 – competenza giurisdizionale materia civile e commerciale;
- Convenzione di Roma 19 giugno 1980 – obbligazioni contrattuali di diritto internazionale

Informazioni dirette alla conclusione dei contratto

Art. 12

- a) Le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
- b) Il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
- c) I mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
- d) Gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
- e) Le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
- f) L'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.

Ultime news per il commercio elettronico

La Commissione Europea ha pubblicato il 10 agosto 2010 la "Consultazione Pubblica sul futuro del commercio elettronico nel mercato interno e attuazione della direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE)" con scadenza 15 ottobre, poi prorogata al 5 novembre 2010.

Obiettivi:

- comprendere il motivo della bassa diffusione del commercio elettronico (specie al dettaglio)
- valutare l'attuazione e le eventuali migliorie da effettuare all'attuale direttiva

Si attendono i risultati inseriti in una apposita Comunicazione

della Commissione Europea entro il primo semestre 2011